

D.P.R. 26 ottobre 1972, [n. 633](#).
(Gazz. Uff. n. 292 del 11 novembre 1972 S.O.)

Titolo I

Art. 7-sexies

Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi [\(1\)](#) Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 1](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42 ed applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015

Versione: 3

Modificativo: 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42 ed applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015

Entrata in vigore:

3 maggio 2015

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato;

b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

c) le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;

d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;

e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio della Comunità⁽²⁾. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;⁽³⁾

e-bis) le prestazioni di cui alla lettera e) relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio della Comunità⁽²⁾. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori della Comunità⁽²⁾ ed il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da

diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e);[\(4\)](#)

f) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;[\(5\)](#)

g) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. [\(5\)](#)

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'[art. 5, comma 1 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#).

[\(2\)](#) A norma dell'[art. 8, comma 2, lett. o\), L. 15 dicembre 2011, n. 217](#), i richiami alla "Comunità" devono intendersi riferiti all'"Unione europea".

[\(3\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi anche l'[art. 5, comma 3 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#).

[\(4\)](#) Lettera inserita dall'[art. 3, comma 2, lett. b\), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18](#), a decorrere dal 1° gennaio 2013; per l'applicazione di tale disposizione, vedi anche l'[art. 5, comma 3 del medesimo D.Lgs. 18/2010](#).

[\(5\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 31 marzo 2015 n. 42](#); per l'applicazione di tale disposizione alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015, vedi l'[art. 8, comma 1 del medesimo D.Lgs. 42/2015](#).